

COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.122 DEL 20-10-17

Ufficio: URBANISTICA

Oggetto: VARIANTE PARZIALE ALLE N.T.A. DEL REGOLAMENTO URBANISTICO APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 48 DEL 03.07.2007 E DI ADEGUAMENTO AL DPGR n. 64/R del 11.11.2013 "REGOLAMENTO REGIONALE DI UNIFICA="

VISTI:

- La Legge Regionale 10.11.2014 n. 65 (Norme sul Governo del Territorio) e s.m.i. e i relativi Regolamenti di Attuazione
- La Legge Regionale n. 10/2010 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia di Valutazione ambientale strategica (Vas) di Valutazione di impatto ambientale (Via), di Autorizzazione integrata Ambientale (AIA) e di Autorizzazione unica (AUA)”;
- Il PIT della Regione Toscana con valenza di Piano Paesaggistico approvato con D.C.R: n. 37 del 27.03.2015
- L’Accordo approvato con DGR n. 1006 del 17.10.2016 e sottoscritto in data 16.12.2016 tra Regione Toscana e MIBACT per regolamentare il funzionamento della Conferenza paesaggistica.
- IL PTCP della Provincia di Grosseto approvato con DPC n. 20 del 11.06. 2010
- Il Piano Strutturale Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 31/03/2004 ai sensi e per gli effetti dell’Art. 36, Comma 10, della L.R. n° 5/1995, e pubblicato sul BURT n° 18 del 05/05/2004
- IL Regolamento urbanistico comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 48 del 30/07/2007, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 17 della L.R. n° 1/2005, e successive modificazioni ed integrazioni e pubblicato sul BURT n° 39 del 26/09/2007;

PREMESSO che:

- la Regione Toscana con DPRG n, n° 64/R del 11.11.2013 ha emanato il “*Regolamento di attuazione dell’Articolo 144 della Legge Regionale 3 Gennaio 2005, n° 1 (Norme per il Governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio*”;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 25.01.2016 e successiva integrazione avvenuta con Delibera di Giunta Comunale n. N.7 del 17.01.2017, l’Amministrazione ha ritenuto necessaria, dandone mandato all’Ufficio Urbanistica, la predisposizione di una Variante delle Norme Tecniche di attuazione del R.U. vigente e riguardante nello specifico il Titolo II e suoi articoli, l’Art.9.4 e l’Art. 66. In particolare:
 - per quanto riguarda il TITOLO II “*Indici e prescrizioni di carattere edificatorio*” la variante prevede una revisione del testo della normativa tecnica al fine di eliminare alcune imprecisioni, difformità e incongruenze integrandolo e aggiornandolo ai riferimenti normativi vigenti regionali ed in particolare al DPRG n. 64/R del 11.11.2013 “*Regolamento di attuazione dell’articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio.*”
 - Per quanto riguarda l’art. 9.4 “*Norme di carattere generale e puntuale*” per gli ambiti territoriali di tipo “A” centro storico, una sua modifica puntuale nasce dalla esigenza della popolazione dei Centri storici del Comune di Massa Marittima di sostituire i serramenti attualmente in legno (persiane, finestre) con altri, utilizzando materiali più resistenti e necessitanti di minor manutenzione, sempre nel rispetto dei caratteri tipologici e architettonici degli edifici, salvaguardando però prioritariamente i valori paesaggistici del centro storico della città e delle sue frazioni, tutelandone i caratteri storici e

architettonici peculiari senza stravolgerli. Tale possibilità comunque vagliata caso per caso, sulla base di specifici parametri, previa verifica del mantenimento dell'aspetto estetico del serramento preesistente. Inoltre sarà consentita solo in determinate zone dei centri storici, escludendo le zone caratterizzate da agglomerati urbani di particolare rilevanza storico-artistica e di particolare pregio ambientale; le zone costituite da edifici che compongono, nel loro insieme, delle strutture urbanistiche la cui storica organicità e unitarietà deve essere tutelata; i fabbricati sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del Codice Beni Culturali e del Paesaggio. Infine la modifica dell'art. 9.4 ha inoltre riguardato un adeguamento alle norme sulla sicurezza in materia di dimensionamento di lucernari in copertura ed è stata occasione per riorganizzare il testo per argomenti omogenei in relazione all'oggetto di intervento.

- Altra modifica alla normativa di carattere generale riguarda il Territorio aperto ed in particolare l'art. 66 delle NTA "Agricampeggio", per il quale la variante consiste nella estensione della possibilità delle attività di Agricampeggio a tutto il territorio rurale e quindi anche nelle zone territoriali E1, mantenendo l'esclusione di tale attività delle aree comprese negli ambiti e nelle zone già elencate nella disciplina di Ru e oggetto di tutela.

PREMESSO inoltre che:

con **Delibera di Giunta Comunale n. 102 del 09.08 2016** è stato dato Avvio al procedimento relativo alla Valutazione Ambientale Strategica VAS, di cui all'Art. 7 e dell'Art. 22 della L.R.T. n. 10/2010 e ss.mm.ii., e dove si dividevano i contenuti del Documento Preliminare e si nominava quale Responsabile Unico del Procedimento per la redazione della Variante, il Responsabile del Settore 3 – Urbanistica Assetto ed Uso Risorse del Territorio, Arch. Assuntina M. Messina, e quale Garante per la Comunicazione, la Sig.ra Mariva Bruscoli;

ai fini della procedura di Valutazione ambientale strategica di cui sopra, la Variante è stata trasmessa all'Autorità Competente in materia di Vas del Comune di Massa Marittima (Nu.Co.V.) con Prot. 12863 del 12.08.2016;

il Presidente del NUCOV ha avviato le consultazioni con nota Prot. 13292 del 25.08.2016 trasmettendo il Documento Preliminare ai Soggetti Competenti in materia ambientale.

sono pervenuti al NUCOV i seguenti contributi: Prto. 13805 del 06.09.2016 della Regione Toscana Ufficio Tecnico del Genio Civile; Prot. 14407 del 16.09.2016 Dipartimento Provincia di Grosseto ARPAT;

a seguito delle consultazioni con D.D. n. 515 del 06.10.2016 è stato approvato il Verbale del Nu.Co.V. con il quale si esclude la Variante dal Procedimento di Vas mediante un "**Parere di non assoggettabilità a V.A.S in quanto tale variante non ha effetti sulle risorse ambientali**" e che tale provvedimento di Verifica di assoggettabilità a Vas è stato pubblicato sul sito web del Comune di Massa Marittima.

sono pervenute successivamente altre 2 osservazioni/contributi alle norme tecniche di attuazione del R.U.:

- 1) da parte dell'Ufficio Tecnico pervenuta in data 05.12.2016 una osservazione alla norma proposta, art. 9.4, e riguardante l'installazione persiane e finestre degli immobili soggetti a tutela da Decreto ministeriale;
- 1) la proposta di Variante urbanistica della Sig. Rota Nerina pervenuta in data 11.10 2016 con Prot. 15704 con la quale si chiede che si possa modificare l'art. 66 delle N.T.A. del vigente Regolamento Urbanistico consentendo ed estendendo la possibilità di esplicitare attività di agricampeggio oltre che

nelle zone E2, aree a prevalente funzione agricola, anche nelle Zone E1, aree a esclusiva funzione agricola.

Che con DGC. N.7 del 17.01.2017 con cui l'Amministrazione comunale approvava l'atto di indirizzo a prevedere nell'ambito della Variante Normativa di cui alla D.G. C. n. n. 102 del 09.08 2016, una modifica dell'art. 66 che consenta la possibilità di insediamenti di Agricampeggio in territorio aperto e inoltre che sia modificato il testo dell'art. 9.4 con le precisazioni indicate dall'Ufficio Tecnico del comune di Massa Marittima;

che ai fini della successiva integrazione delle suddette osservazioni/contributi nella Variante in itinere, è stato chiesto al NUCOV, con Prot. n. 18769 del 06.12.2016, un Parere relativamente alla procedura integrativa per la verifica di assoggettabilità a Vas della Variante;

che il Presidente del NUCOV, ing. Guerrini Antonio, ha ritenuto che il contributo investa caratteri prettamente urbanistici e non anche ambientali e ha inviato, con Prot. 19782 del 28.12.2016, "Parere sull'assoggettabilità a V.A.S integrazioni Variante urbanistica semplificata", con l'espressione di un "**Parere di non assoggettabilità a Vas**";

che la D.D. n. 515 del NUCOV, unitamente parere di cui al Prot. 19782 del 28.12.2016 "Parere di non assoggettabilità a Vas del Presidente del Nucov, ha concluso la fase procedimentale di Valutazione ambientale strategica di cui alla LRT. N. 10/2010

CONSIDERATO che la Variante normativa in quanto riguardante e pertinente il territorio aperto, non è ricadente nel procedimento di adozione e approvazione previsto per le Varianti Semplificate ai sensi dell'art. 228 e art. 32 della L.R.T: n. 65/2014, come previsto nella DGC. N. 102/16, ma è ricadente nelle disciplina procedurale per gli atti del governo del Territorio di cui all'art. 16 e ss.

CONSIDERATO inoltre che la Variante normativa proposta interessa potenzialmente tutto il territorio comunale ed anche il Centro storico di Massa Marittima e i suoi immobili, vincolati da Decreto Ministeriale, e che pertanto la variante ai sensi dell'art. 31 della L.R.T. n. 65/2014 deve adeguare i suoi contenuti al nuovo PIT con valore di Piano Paesaggistico, approvato il 27 marzo 2015, ai sensi dell'art. 143, commi 4 e 5, dell'art.145, comma 4 e dell'art. 146, comma5 del Codice di cui al D.LGS. N. 42/2004;

VISTO che con **Delibera di Consiglio Comunale N. 4 del 25.01.2017** è stato dato l'**Avvio del Procedimento** della Variante Parziale alle N.T.A del Regolamento Urbanistico approvato con Delibera del C.C. n. 48 del 03.07.2007 e di adeguamento al DPGR n. 64/R del 11.11.2013 "Regolamento Regionale di unificazione dei parametri urbanistici e delle definizioni tecniche" ai sensi dell'art. 21 della disciplina del PIT/PPR e ai sensi dell'Art. 17 e 31 della L.R.T.n.65/2014;

VISTO inoltre che con la medesima D.C.C. si ritiene conclusa la fase procedimentale di Valutazione ambientale strategica di cui alla LRT. N. 10/2010 sulla base del Parere espresso dall'Autorità competente;

TENUTO CONTO che nel documento di **Avvio del Procedimento**, come previsto dall'art. 17 c.3 della LRT N.65/14 sono contenuti :

- la definizione degli obiettivi della variante e delle azioni conseguenti
- il quadro conoscitivo di riferimento
- L'indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali richiedere il contributo tecnico
- L'indicazione degli Enti ed organismi pubblici competenti dell'emanazione dei pareri, nulla osta o assensi comunque denominati

- Il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza
- L'individuazione del Garante dell'informazione e della partecipazione.

VISTO inoltre l'art. 20 c.4 della Disciplina del Piano (PIT/PPR) ed il successivo art. 21 che detta la procedura di conformazione o adeguamento degli atti di governo del territorio, e che prevede a tale fine che gli Enti competenti trasmettono alla Regione e agli organi ministeriali competenti l'Atto di Avvio del Procedimento;

VISTO inoltre che nella medesima Relazione si da conto del procedimento da seguire ai fini dell'Adeguamento della Variante al Piano Paesaggistico Regionale, ai sensi dell'art. 21 del PIT/PPR e che l'atto di Avvio del Procedimento sarà inviato alla Regione e agli organi ministeriali competenti per l'espressione del parere della Conferenza Paesaggistica di cui all'art. 31 della LRT. N. 65/2104.

DATO ATTO che con Prot. 2495 e Prot. 2531 del 14.02.2017 tale documento di Avvio del Procedimento è stato inviato alla :Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio di Siena , Grosseto e Arezzo, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo della Toscana.

DATO ATTO che

- la documentazione relativa all'avvio del procedimento di cui alla variante in oggetto, al fine delle consultazioni e della emanazione di pareri e/o atti di assenso comunque denominati, ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. c e d., con prot. 2439 del 14.02.2017, è stata inviata agli Enti e organismi pubblici competenti: Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio di Siena , Grosseto e Arezzo, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo della Toscana, A.To.Sud, Arpat Grosseto, Suap – Unione comuni colline metallifere, Autorità Idrica Toscana, Autorità di Bacino Fiume Ombrone,
- sono pervenuti due contributi/ pareri:

1) prot. 2617 del 16.02.2017: Autorità idrica Toscana: il contributo tecnico riguarda la trasmissione all'Acquedotto del Fiora della documentazione relativa alla Variante in quanto Ente gestore;

2) Prot. 4513 del 22.03.2017: Regione Toscana- Ufficio Tecnico del Genio Civile Toscana sud: nel contributo tecnico si ritiene che la modifica del Titolo II e dell'Art. 9.4 non comporta effetti ambientali sulle componenti di competenza dell'Ufficio scrivente, mentre per quanto riguarda la modifica normativa di carattere generale, art. 66 del R.U., “ Agricampeggio”, deve tener conto dell'entrata in vigore del Piano di gestione Rischio Alluvioni(PRGA del Distretto idrografico dell'Appennino settentrionale ed in particolare delle mappe di pericolosità idraulica e della Disciplina di Piano, nonché delle mappe di pericolosità geomorfologica del PAI del Bacino Regionale Ombrone.

CONSIDERATO che tali contributi non hanno comportato alcuna modifica al testo normativo proposto all'avvio del procedimento della Variante ;

PRESO ATTO inoltre che con prot. 5415 del 07.04.2017, la Variante è stata oggetto del Deposito all'Ufficio Tecnico del Genio Civile Toscana Sud che lo ha acquisito con n. 1285 del 07.04.2017.

DATO ATTO che ai fini della partecipazione dei Cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione della Variante al R.U. è stata data informazione ai cittadini mediante AVVISO pubblicato sul sito Web del Comune di Massa Marittima ed è stato svolto incontro pubblico in data 13.03.2017 , finalizzato all'illustrazione della Variante.

VISTA la **Delibera di C.C. n. 27 del 20.04.2017** di Adozione della Variante di cui trattasi costituita dai seguenti elaborati :

- **TAV.N01-Norme tecniche di attuazione- Testo Comparato integrato;**
- **Relazione illustrativa**
- **Relazione del Responsabile del Settore 3- Urbanistica –Pianificazione del territorio, Arch. Assuntina Maria Messina, ai sensi dell’Art. 18 della L.R.T. n. 65/2014 , che da conto del procedimento istruttorio seguito, e attesta e certifica che il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, in piena coerenza interna ed esterna con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui all’art. 10 c.2 della LRT. N. 65/14;**
- **Il Rapporto predisposto dal Garante della Informazione e partecipazione ai sensi dell’art. 38 della LRT. N. 65/14 in data 12.04.2017;**

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 19 c.1 e ai fini dell’art. 31 comma 1 della L.R.T. 65/2014, è avvenuta la comunicazione e la trasmissione della Delibera di C. C. n. 27 del 20.04.2017 unitamente agli elaborati allegati avvenuta con Prot.7733 del 19.05.2017 ai seguenti Enti:

- Alla Regione Toscana, (Settore Pianificazione-Direzione Generale Politiche Territoriali, ambientali e per la mobilità- Area di coordinamento pianificazione territoriale e paesaggio)
- Alla Provincia di Grosseto (Settore Pianificazione Territoriale)
- Alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Siena ,Grosseto e Arezzo
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Toscana

VISTA la pubblicazione dell’avviso di ADOZIONE sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana Burt n. 20 del 17.05.20147;

VISTO il Deposito del suddetto Atto, unitamente agli elaborati presso la sede comunale, Ufficio Urbanistica, per la durata di 60 (sessanta) giorni e che entro e non oltre tale termine chiunque aveva la facoltà di prenderne visione e di presentare osservazioni;

VISTO che la Documentazione suddetta è stata resa disponibile mediante pubblicazione contestuale sul sito Web dell’Amministrazione Comunale.

RILEVATO che:

i contributi/osservazioni pervenute entro il termine di 60 gg. (17.07.2017) risultano essere in ordine di arrivo:

- 1- Prot. n. 9499 del 20.06.2017 : Regione Toscana;
- 2- Prot. n. 11115 del 17.07.2017: Arch. Gabriele Galeotti;

in base all’art. 19 c.4 della LRT: n. 65/2014 la **Relazione sulle controdeduzioni alle osservazioni pervenute** - Determinazioni adottate ai sensi dell’art. 19 della LRT. 65/14, riporta, con riferimento puntuale alle osservazioni pervenute, l’espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate;

VISTO la **Delibera di CC. n. 77 del 07.08.2017** che riporta l’esito delle controdeduzioni alle osservazioni e che non comporta alcuna modifica alla Variante di cui al presente atto

Vista la Richiesta di Convocazione della Conferenza paesaggistica ai sensi dell'art. 3.c.4 dell'Accordo di piano tra Ministero e dei Beni e delle Attività culturali del turismo e la Regione Toscana inviata con Prot. Pec n. 12446 del 09.08.2017 con allegata la D.C.C. n. 77 del 07.08.2017, la Relazione tecnico illustrativa per la Conferenza paesaggistica ed il testo delle Norme di attuazione in Variante;

DATO ATTO che:

la Regione Toscana con Prot. 14773 del 25.09.2017 ha comunicato la data di convocazione della Conferenza Paesaggistica per il giorno 13.10.2017;

VISTO il Verbale della Conferenza Paesaggistica svolta in data 13.10.2017 allegato al presente atto, Prot. 15999 del 17.10.2017, e da cui emerge che:

la Soprintendenza Archeologica Belle arti e paesaggio per le provincie di Siena , Grosseto e Arezzo in data 11 ottobre 2017 (Prot. Regionale n. 483514) ha espresso parere secondo cui “ *l'approvazione della Variante in oggetto non potrà comportare gli effetti di semplificazione di cui l'art. 146 c.5 del Codice*”;

La Provincia di Grosseto in data 11.10.2017 (Prot. Regionale n. 484263) a espresso parere dal quale emerge che non si rilevano elementi di incoerenza con il PTC 2010;

VISTE le Conclusioni della Conferenza paesaggistica che rilevano “*che i principi , le scelte e le finalità della Variante presentano un carattere di Adeguatezza garantendo una generale coerenza con le Direttive e rispetto delle prescrizioni stabilite nella disciplina del PIT/PPR. Si ritiene che per la natura stessa della Variante, meramente normativa e parziale, nelle more della Conformazione degli strumenti di pianificazione urbanistica al PIT PPR, la compatibilità paesaggistica degli interventi, compresi quelli legittimati dalla Variante oggetto di esame, sarà comunque, valutata nell'ambito dello specifico procedimento autorizzativo previsto dall'art. 146 del Codice (Parere obbligatorio e vincolante)*”;

PRESO ATTO inoltre che la Conferenza paesaggistica conclude la procedura di cui all'art. 21 del PIT/PPR e l'Amministrazione Comunale potrà procedere con l'approvazione definitiva dell'atto e sua pubblicazione;

Visto la Relazione sull'attività svolta dal Responsabile del Procedimento allegata al presente atto,

Visto il Rapporto conclusivo del Garante dell'informazione e partecipazione ai sensi dell'art. 38 della LRT N. 65/2014 redatto in data 19.10.2012 e allegato al presente atto;

Dato atto che ai sensi dell'art. 19 della LRT. N. 65/14, la variante acquista efficacia decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del relativo Avviso di Approvazione sul Burt, che dovrà intervenire decorsi almeno 15 giorni dalla trasmissione dello strumento approvato ai soggetti istituzionalmente competenti;

VISTO l'elaborato che qui si allega a far parte integrante e sostanziale del presente atto:

TAV. N01 – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE –VARIANTE PARZIALE

Visti i seguenti riferimenti normativi:

D.lgs. 267 del 18.08.2000

D.P.R. n.380 del 06.01.2001

D.lgs. n.152 del 03.04.2006

D.lgs. n. 42 del 22.01.2004

D.lgs. n. 33 del 14.03.2013

L.R.T. n. 65 del 10.11.2014

L.R.T. n. 10 del 12.02.2010

Disciplina del PIT con Valenza di Piano Paesaggistico Regionale app. con D.C.R. n. 37 del 27.03.2015

Acquisiti i pareri previsti dall'Art. 49 del citato D. Lgs. n° 267/2000;

DELIBERA

- 1- DI RICHIAMARE le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;
- 2- DI DARE ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale **n. 77 del 07.08.2017** sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni relative alla Variante parziale alle N.T.A. del Regolamento Urbanistico approvato con Delibera del C.C. n. 48 del 03.07.2007 e di Adeguamento al DPGR n. 64/R del 11.11.2013 “Regolamento regionale di unificazione dei parametri urbanistici e delle definizioni tecniche”;
- 3- DI DARE ATTO che la fase istruttoria del procedimento di adeguamento dei contenuti della Variante al PIT/PPR , ai sensi dell’art. 21 della Disciplina di Piano, nonché dell’art. 31 della LRT n. 65/2014 , si è conclusa positivamente con la conferenza paesaggistica in data 13.10.2017, il cui Verbale del Port. 15999 del 17.10.2017 è allegato al presente atto;
- 4- DI APPROVARE ai sensi dell’art. 19 della LRT N. 65/2014 la **Variante parziale alle N.T.A. del Regolamento Urbanistico approvato con Delibera del C.C. n. 48 del 03.07.2007 e di Adeguamento al DPGR n. 64/R del 11.11.2013 “Regolamento regionale di unificazione dei parametri urbanistici e delle definizioni tecniche”** e costituita dal documento:

TAV. N01 – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE –VARIANTE PARZIALE

- 5- DI CONSIDERARE, quale parte integrante della presente Deliberazione, i seguenti documenti:
 - Relazione sull’attività svolta del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 18 della LRT. N. 65/2014;
 - Rapporto consuntivo del Garante dell’informazione e della partecipazione
- 6- DI DISPORRE:
 - la comunicazione e la trasmissione degli atti unitamente agli elaborati relativi all’APPROVAZIONE definitiva della Variante parziale alle N.T.A. del Regolamento Urbanistico approvato con Delibera del C.C. n. 48 del 03.07.2007 e di Adeguamento al DPGR n. 64/R del 11.11.2013 “Regolamento regionale di unificazione dei parametri urbanistici e delle definizioni tecniche”;
 - il deposito del presente atto unitamente agli elaborati presso la sede comunale, Ufficio Urbanistica;
 - di dare notizia del provvedimento di APPROVAZIONE mediante pubblicazione sul B.U.R.T.
- 7- DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 19 c.7 della LRT n.65/2014 la Variante approvata acquista efficacia decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT;

- 8- DI TRASMETTERE copia del presente Atto deliberativo al Responsabile del Settore 3, Arch. Assuntina M. Messina, per gli adempimenti di cui agli Artt.19-20 della L.R.T. n. 65/2014 e ss.mm.ii., relativamente a:
- deposito del presente Atto deliberativo e suoi allegati presso la sede comunale, Ufficio Urbanistica;
 - pubblicazione del relativo Avviso di deposito sul B.U.R.T.;
 - pubblicazione dell'avviso di deposito nelle bacheche comunali ubicate nei centri urbani del Comune ed all'Albo Pretorio comunale;
 - pubblicazione dell'Avviso sul sito web del Comune ai sensi dell'art. 20 della LRT n. 65/2014,
 - trasmissione degli atti alla Regione Toscana e Provincia di Grosseto almeno 15 giorni prima della pubblicazione dell'avviso di approvazione ai sensi dell'art. 19 c1 e dell'art. 19 c6 della LRT n. 65/2014,
 - trasmissione degli atti alla Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio di Siena , Grosseto e Arezzo, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo della Toscana;
 - conferimento della Variante approvata al Sistema informativo Geografico Regionale ai sensi dell'art. 19. c.8 della LRT n. 65/2014.
- 9- di dichiarare la presente Deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, Comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000, al fine di procedere con tempestività agli adempimenti connessi con il presente atto.

Oggetto: VARIANTE PARZIALE ALLE N.T.A. DEL REGOLAMENTO UR= BANISTICO APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 48 DEL 03.07.2007 E DI ADEGUAMENTO AL DPGR n. 64/R del 11.11.2013 "REGOLAMENTO REGIONALE DI UNIFICA=

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:

Data,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

Data,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO